



**Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere**

**III Sezione Civile**

**Fallimento e procedure concorsuali**

PU 3-1/ 2023

Il giudice, in persona della dott.ssa Simona Di Rauso, decidendo sul ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore nella forma della procedura familiare di cui all'art.66 CCII presentato dai coniugi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, nell'ambito del procedimento unitario n. 3-1/2023; letti gli artt. 66 e SS. del CC.II.; ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

1. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, hanno presentato una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore nella forma della procedura familiare di cui all'art. 66 CCII, corredata dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento i ricorrenti hanno esposto:

- di essere coniugi conviventi;
- di essere dei consumatori;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. c del CC.II;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui agli artt. 69 del CC.II;
- che le cause della crisi sono da ricondursi ai numerosi finanziamenti che i predetti hanno dovuto contrarre per far fronte alle esigenze non solo della loro famiglia e in particolare del primo nascituro (spese sostenute in occasione della nascita nonché spese mediche sostenute per via di una \_\_\_\_\_) ma anche le spese per il sostentamento della famiglia di origine della signora \_\_\_\_\_ composta dal padre, dalla madre e da due fratelli entrambi minorenni (resosi necessarie a seguito dell' \_\_\_\_\_ del di lei padre e del suo consequenziale \_\_\_\_\_);
- che, perciò, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Hanno chiarito che l'esposizione debitoria è così composta:

A) Per la posizione

**CREDITORI PERSONALI:**

FIDITALIA SPA €12.803,72 quale quota residua del finanziamento contratto in data 18.12.2018, rata mensile 272,34;

UNICREDIT SPA 107237 €1.686,47 quale quota residua del finanziamento contratto il 20.4.2019 per euro 3.000,00 euro, rata mensile 45,13 euro.

FCA BANK 5930634 € 5.971,51 quale quota residua del finanziamento contratto in data 27.06.2020 valore originario 8.002,00 euro rata mensile 95 euro;

FCA BANK 61982 € 6.315,54 quale quota residua del finanziamento contratto in data 11.08.2020, valore originario 8.582,00 rata mensile 98,50 euro;

FINDOMESTIC SPA €65.699,18 quale quota residua del finanziamento contratto in data 05.01.2021, valore originario 98.030,40 rata mensile 528,40 euro;

UNICREDIT SPA 126688 €2.506,98 quale quota residua del finanziamento contratto nel 2021 per un valore originario di euro 3.000,00 rata mensile 44,55.

COMPASS €1.495,90 quale quota residua del prestito contratto in data 22.05.2021, valore originario di euro 2.077,44, rata mensile 38,52 euro;

ADE RISCOSSIONE €740,88 debito residuo

Per un totale di € 97.220,18

B) Per la posizione della

**CREDITORI PERSONALI:**

UNICREDIT nr. 530198 €28.008,50 quale debito residuo del prestito contratto in data 10.10.19, valore originario di euro 48.125,60, rata mensile 404,33 euro;

SANTANDER €17.472,00 quale debito residuo del prestito contratto in data 02.11.2020 valore originario 20.500,00, rata mensile 364,00 euro;

COMPASS €11.005,50 quale debito residuo del prestito contratto in data 15.05.2021 valore originario euro 13.679,61, rata mensile 138,50 euro;

UNICREDIT 86131 €4.303,40 quale debito residuo del prestito contratto nel 2021, valore originario 6.681,36, rata mensile 79,40 euro.

Per un totale di €60.789,40

Il piano si articola in un piano familiare che, tenendo distinte le masse attive e passive di ciascun coniuge, prevede:

- il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili che ammontano ad Euro 4.212,49 di cui 2.652,49 per compenso OCC e 1.560,00 per compenso del legale dei sovraindebitati, che vengono pagati integralmente e sopportati da ciascun sovraindebitato in maniera

proporzionale all'ammontare del proprio debito totale e quindi per Euro 2.591,86 da  
e per Euro 1.620,63 dalla ;

- i crediti chirografari vengono invece falcidiati dell'82% per il Sig. e del 67% per la  
Sig.ra , per cui avremo:

- la soddisfazione dei creditori dei chirografari del per euro €20.091,00 (rispetto a  
una debitoria complessiva di euro 97.220,18);

- la soddisfazione dei creditori chirografari della per euro 20.060,50 €; (rispetto  
a una debitoria complessiva di 60.789,40);

I ricorrenti hanno allegato al piano relazione particolareggiata dell'O.C.C. con i relativi  
allegati, anche a seguito del decreto del Giudice di integrazione della documentazione (Cfr.  
Allegati di cui alle note di deposito del 16.01.2023, 23.05.2023 e del 23.06.2023 cui si fa  
espresso rinvio).

Essi hanno rappresentato di aver contratto matrimonio in data da cui è nato il  
primogenito e di vivere in un immobile concessogli in locazione per il quale  
versano un canone mensile pari ad euro 550,00, oltre spese condominiali; di essere  
entrambi dipendenti dell'azienda dal  
2010 e di percepire uno stipendio mensile lordo complessivo di circa 3.400,00 euro il quale,  
al netto delle spese mensili per il fabbisogno familiare stimate in euro 2.376,00 Euro, si  
aggira intorno ad euro 1.100 totali netti per ognuno (cfr. relazione dell'OCC, pag. 12).

Il ha riferito altresì di essere intestatario di un conto corrente acceso presso la  
il cui saldo è negativo e di un conto corrente intrattenuto presso la il cui  
saldo, pari ad euro 1.322,29, è necessario a coprire le spese ordinarie e giornaliere per la  
famiglia.

La , invece, ha rappresentato di non disporre di liquidità di conto corrente.

L'OCC rappresenta che la causa della crisi finanziaria degli istanti sarebbe da ricondursi ai  
numerosi finanziamenti che i predetti sono stati costretti a contrarre per far fronte alle  
crescenti esigenze familiari non solo della loro famiglia (in particolar modo in occasione  
della prima della sig.ra : spese mediche prima della nascita del primo  
figlio, sostenute per fronteggiare alle continue di cui soffriva, spese  
mediche post partum sostenute a causa di una ),  
per cui necessita tutt'oggi di cure e di continui controlli periodici) ma anche per la famiglia  
di origine della (spese sostenute per aiutare la famiglia della trovata  
in difficoltà a seguito del padre e del suo conseguenziale ) in un  
periodo in cui il reddito della era ridotto a causa dell'astensione lavorativa di cui



- si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ossia in una situazione di crisi e/o di insolvenza, avuto riguardo alla esposizione debitoria maturata, come sopra indicata, ed il patrimonio facilmente liquidabile di cui dispongono, atteso che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di circa Euro € 158.000,00, il patrimonio indicato è chiaramente insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni, non essendo proprietari di alcun bene né immobile né mobile (atteso che al momento della redazione del piano il Sig. ha venduto l'unica automobile in possesso della famiglia per affrontare le ulteriori spese presentatesi) e potendo contare sui soli redditi da lavoro dipendente, i quali, al netto delle spese mensili per il sostentamento familiare, si aggirano intorno ad euro 1.100 complessivi ciascuno (cfr. relazione dell'OCC, pag. 12);
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali di cui alla lett. c dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CC.II.;
- non risultano integrate le condotte di cui agli art. 82 del CC.II.;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII. 2.2.

Ciò premesso il piano proposto non può essere omologato non superando favorevolmente la verifica dell'incolpevole sovraindebitamento.

Si premette che l'assenza di un meccanismo di voto dei creditori in tale tipologia di procedura impone una particolare cautela nella valutazione del piano e della proposta, al fine di garantire un equilibrio tra tutela del creditore e del sistema creditizio e tutela del debitore.

Il giudice, ai sensi degli artt. 67, 70, comma 1 e comma 7, CCI è tenuto a compiere, una valutazione di ammissibilità sia nella fase di apertura (art. 70, comma 1) che nella fase di omologa, ove appunto è chiamato a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano (artt. 70 comma 7 CCI).

A voler riempire di significato i due concetti, che il nuovo codice della crisi sembra distinguere, colorando il concetto di ammissibilità nella fase dell'omologa dell'aggettivo giuridica (art. 70, comma 7, CCI) – rispetto a quello di ammissibilità tout court di cui all'art. 70, comma 1, CCI -e unendolo a quello di fattibilità, si potrebbe concludere con una interpretazione sistematica che, al momento dell'apertura del piano, il Giudice effettua un sindacato sulla ritualità del procedimento, limitato alla verifica dei requisiti di accesso alla procedura, della completezza della documentazione depositata, della corretta formazione

delle classi e della falcidiabilità dei crediti (anche ex art. 67, comma 4, CCI), nonché della legittimità della proposta ( ad es. in ordine al rispetto dell'art. 6 CCI sui costi prededucibili); laddove per converso il sindacato sulla ammissibilità giuridica e sulla fattibilità in fase di omologa è destinato a investire aspetti anche di merito quali la colpa grave ex art. 69 CCI, la completezza dell'attestazione sull'alternativa liquidatoria ed il giudizio di convenienza della proposta rispetto a quest'ultima.

Ebbene, ciò posto, con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode - come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del debitore - si osserva quanto segue.

La nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CC.II. ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto già aveva fatto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3.2012.

Come già sottolineato da parte della giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3.2012, il criterio della "ragionevole prospettiva di adempimento", prima presente espressamente nell'ordito normativo, deve ritenersi oggi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva (Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

Dall'analisi dell'attuale testo normativo, risulta evidente che il requisito della meritevolezza non è venuto meno; al contrario il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede. Si tratta, quindi, alla luce del nuovo codice di riscontrare in concreto se sussista il presupposto della "colpa grave", quale evenienza che, a norma dell'art. 69 del CC.II., impedisce che il piano del consumatore presentato da soggetto sovraindebitato possa essere considerato ammissibile.

La riforma operata non ha fatto venire meno la verifica da parte del giudice che il consumatore sia tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, previsto dal CC.II., in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. – della sua sussistenza- per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere - rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Dunque, può essere ammesso alla procedura del piano del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave.

Di contro, non può accedere al piano del consumatore chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (Cfr. Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Ciò in linea anche con l'orientamento più recente dei giudici di merito, sia pur sviluppatosi prima del CCI su una norma in materia di colpa grave dalla formulazione però corrispondente all'attuale art. 69 del CCI, secondo cui: "In materia di piano del consumatore, consumatore, l'art. 7 comma 2 della L. n. 3 del 2012, come da ultimo novellato dalla L. n. 176

del 2020, prevede come ipotesi di inammissibilità quella in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Posto che l'onere di allegazione e prova della non colpevolezza resta in capo al ricorrente e che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione di tale onere processuale, laddove lo stesso non venga assolto, la proposta deve essere dichiarata inammissibile” (cfr. Tribunale Patti, Decr., 03/06/2021).

Nel caso di specie gli elementi acquisiti agli atti non consentono di escludere la colpa grave dei coniugi nel sovrindebitamento.

Nel caso di specie, infatti, sulla scorta della documentazione prodotta emerge che gli istanti, pur sapendo che la loro situazione reddituale era mutata (a causa del fatto che, come già detto sopra, si sono trovati a dover fronteggiare non solo le spese per il sostentamento della propria famiglia ma anche di quella di origine della \_\_\_\_\_), hanno continuato ad assumere obbligazioni, facendo reiteratamente ricorso al credito anche e soprattutto per l'acquisto di beni di natura voluttuaria a partire dall'anno 2018 fino al 2021.

Va premesso che i ricorrenti, come già anticipato, hanno riferito che il tracollo finanziario è avvenuto, innanzitutto, perché prima della nascita del primogenito nel 2016 (con un reddito familiare già gravato da alcuni finanziamenti contratti per l'avvio della vita matrimoniale fino ad allora sempre onorati) gli stessi hanno dovuto sostenere ingenti spese mediche a causa delle \_\_\_\_\_ di cui la \_\_\_\_\_ ha sofferto e dei continui controlli cui quest'ultima è stata costretta a sottoporsi; spese che sono gravate sul bilancio familiare già ridotto in virtù non solo dei finanziamenti contratti in precedenza per il matrimonio (di cui però non vi è riscontro in atti), ma anche delle decurtazioni dello stipendio operate alla medesima per via dell'astensione dal lavoro a seguito della

(cfr. All. 31 della nota di deposito del 12.4.23).

Ancora, riferiscono i ricorrenti che tali spese sono aumentate ulteriormente allorquando il padre della \_\_\_\_\_ veniva tratto in \_\_\_\_\_ e consequenzialmente \_\_\_\_\_ (Cfr. All. 30 della nota di deposito del 12.4.23) per cui gli stessi, da quel momento, hanno dovuto farsi carico anche del sostentamento economico dell'intera famiglia di origine della sig.ra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, composta dal padre, dalla madre \_\_\_\_\_ e da due fratelli entrambi minorenni (spese alimentari, scolastiche, mediche e dentistiche per i due figli minori, spese per utenze). A tali spese si sono aggiunte poi quelle relative al pagamento delle parcelle degli avvocati difensori del padre della \_\_\_\_\_ e quelle per il canone di locazione dell'immobile sito in Scauri in cui lo stesso stava scontando la residua parte della misura cautelare cui era sottoposto, nonché le spese per le trasferte verso la già menzionata località.

Ciò nonostante, i coniugi, ben consapevoli di non poter godere più dello stesso tenore di vita e consci che la loro situazione finanziaria era ormai mutata (dovendo dal 2016 in poi non solo affrontare una serie di : ma anche sostenere il nucleo familiare di origine della ) hanno continuato ad indebitarsi anche per l'acquisto di beni non di prima necessità.

Ora, fermo che risultano provate dagli istanti le circostanze addotte degli aborti subiti dalla , delle patologie di cui risultano affetti i membri della famiglia, nonché dei periodi di astensione dall'attività lavorativa della ricorrente e dell' del padre della ricorrente, da una attenta disamina dei contratti di finanziamento allegati si evince però che la maggior parte degli stessi non sono stati destinati al sostenimento di spese indispensabili e necessarie alla vita quotidiana, così come dichiarato nel ricorso dai ricorrenti.

Ed invero, in disparte la debitoria riguardante i tributi non pagati per un importo pari a circa 740.00 euro, si evince che gli istanti, oltre ai finanziamenti stipulati verosimilmente per esigenze di liquidità personale e per consolidamento di vecchi debiti (nr. 4 Finanziamenti stipulati con Unicredit rispettivamente il prestito nr. 107237, nr. 126688, nr. 286131, nr. 530198 e prestito contratto con Findomestic), hanno stipulato in quattro anni ( dal 2018 al 2021) ulteriori ben sei finanziamenti per l'acquisto di autoveicoli di grossa cilindrata e di una bici elettrica.

Ora, in disparte il prestito contratto per l'acquisto della bici elettrica (Cfr. prestito Compass del 22.05.2021 per euro 2.000,00), il quale può anche ritenersi utile al fine di consentire alla di spostarsi (considerando anche l'utilità di un mezzo del genere che non implica il sostenimento di costi di tenuta, a differenza di un normale autoveicolo), nello specifico risulta che il abbia contratto, in qualità di coobbligato, un prestito nel dicembre del 2018 con Fidelity (in cui risulta come obbligato principale la sig.r: madre della ) per un importo di 19.500 euro per l'acquisto del veicolo Fiat 500 xl intestato alla , adducendo come motivazione quella di poter consentire alla medesima gli spostamenti verso la località in cui si trovava il .

Ora, anche a voler ritenere attendibile tale giustificazione, non si comprende la ragione per cui il predetto, in un periodo che riferisce già essere critico (avendo subito la moglie una riduzione salariale dal 2016 in poi e dovendosi sobbarcare non solo le : , ma anche quelle per il sostentamento familiare della famiglia di origine della ), dopo nemmeno due anni contrae un nuovo debito con la Fca Bank per un importo di 8.582,00 euro, motivando di dover acquistare una nuova macchina alla madre della ricorrente, nello specifico una Jeep Renegade.

Ma vi è di più, nel 2020 l'istante contrae un altro prestito, sempre con la Fca Bank per un importo di euro 8.022,00 per l'acquisto del veicolo Alfa Stelvio per uso familiare (valore del veicolo 29.000 euro), asserendo che quello in uso non era più marciante.

Ora non si comprende il motivo della scelta innanzitutto di veicoli di grossa cilindrata (che comportano anche spese maggiori correnti di gestione), né le ragioni per cui il predetto, versando sempre in situazione di difficoltà economica, decide di contrarre poi ancora un altro prestito, questa volta con Santander, per un importo di 20.500 euro per l'acquisto del veicolo Audi Q3 al fratello della \_\_\_\_\_, asserendo di aver dato in permuta la macchina che avevano acquistato in precedenza per uso familiare (Alfa Stelvio); successivamente dopo nemmeno un anno (2021) contraggono ancora un altro prestito con la Compass, per euro 13.679, per l'acquisto di un ulteriore veicolo mod. Volkswagen Tiguan (del valore di 26.000 euro), questa volta per destinarlo all'uso familiare, essendosi privati in precedenza del proprio.

Dunque, al di là dei finanziamenti cui i ricorrenti hanno fatto ricorso per risanare in parte posizioni debitorie precedenti ed in disparte i debiti che gli stessi possano aver verosimilmente contratto per far fronte alle \_\_\_\_\_ e per il sostentamento della famiglia di origine della \_\_\_\_\_ - di cui però neppure viene fornito obiettivo riscontro, (ad esempio producendo documenti giustificativi da cui si evinca che gli stessi importi siano stati destinati per tali finalità) ma comunque di origine non voluttuaria- non può non essere attribuito ad un comportamento gravemente negligente - e che ha aggravato di molto l'indebitamento- la stipula dal 2018 al di ben cinque contratti di finanziamento per un importo complessivo di circa 80.000 euro finalizzati tutti all'acquisto di autoveicoli di grossa cilindrata.

Va ribadito peraltro che i suddetti prestiti sono stati conclusi in un periodo in cui la situazione finanziaria dei ricorrenti non era rosea, dovendo questi ultimi affrontare non solo le spese per il sostentamento della propria famiglia di origine ma anche della famiglia di origine della \_\_\_\_\_ sulla base di un reddito familiare fortemente ridotto già a partire dall'anno 2016 (anno in cui la \_\_\_\_\_, a causa dei numerosi aborti e al fine di prestare assistenza al primogenito \_\_\_\_\_, è stata costretta ad un astensione dal lavoro che ha comportato una notevole riduzione della sua retribuzione).

Né ad inficiare tale considerazioni può sovvenire l'affermazione dei ricorrenti secondo cui al momento dell'acquisto di un nuovo veicolo il sovraindebitato \_\_\_\_\_ lo permutava con altro di minor valore, realizzando in questo modo una somma liquida da utilizzare per le esigenze familiari.

Sul punto, infatti, giova fare una doverosa considerazione: ove pur si volesse ritenere attendibile quanto affermato dal ricorrente, secondo cui tramite la vendita dei veicoli in precedenza in uso ed il successivo acquisto di nuovi si sarebbe creata liquidità, non si spiegherebbe il motivo per cui Ianuario era costretto poi a stipulare nuovi finanziamenti (con aggravio di interessi e rate sempre maggiori) per pagare una parte del prezzo.

Del resto, l'ammontare della debitoria assunta per l'acquisto degli autoveicoli (circa 80.000 euro originari e di cui ancora residuano euro 53.572,00), accumulata a distanza ravvicinata nel tempo, è essa stessa dirimente nella configurazione di una colpa grave dei ricorrenti, che hanno stipulato i predetti prestiti per destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni di vita quotidiana.

Si può, dunque, concludere che la situazione debitoria è lievitata proprio a causa di comportamenti improvvidi dei proponenti, che hanno fatto ricorso al credito in modo smisurato e per spese di tipo anche voluttuario.

Né, d'altra parte, può ritenersi positivamente raggiunta la prova che la sproporzione tra obbligazioni assunte, redditi e patrimonio sia stata causata da eventi non prevedibili e da condotte non gravemente colpose, atteso che, come già ribadito, i ricorrenti, pienamente consapevoli di non poter adempiere alle obbligazioni contratte alla luce dei redditi percepiti, hanno continuato a ricorrere al credito in misura eccessiva, anche e soprattutto per spese di natura non necessaria, aggravando con ciò ulteriormente la propria condizione economica. Sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti si ritiene di poter concludere che gli istanti abbiano colposamente aggravato la propria esposizione debitoria facendo un ricorso al credito, non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e assumendo obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, con un comportamento connotato da colpa grave.

Il mancato superamento del vaglio di "meritevolezza", con riferimento al nuovo concetto di colpa grave, imposto dall'art. 69 CCII - per tutte le motivazioni appena evidenziate - preclude l'omologa del piano familiare del consumatore proposto dai coniugi e

### **PQM**

Letto l'art. 70 del CC.II.

### **RIGETTA**

La richiesta di omologa del piano del consumatore presentata dai coniugi

e

;

dichiara la inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 17.4.2023;

spese a carico del ricorrente.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella apposita sezione con oscuramento dei dati sensibili e comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

S. Maria C.V., 5.10.2023

Il Giudice  
Dott.ssa Simona Di Rauso